

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di legge n. 370

a iniziativa dei Consiglieri Traversini, Sciapichetti, Giancarli

presentata in data 24 giugno 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2013, N. 35
“NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE E DI ESERCIZIO ASSOCIATO
DELLE FUNZIONI DEI COMUNI MONTANI”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 35/2013)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le Unioni montane attuano altresì la programmazione regionale in materia di sviluppo sociale ed economico e di valorizzazione dei servizi ecosistemici nei territori degli enti aderenti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 35/2013)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 35/2013 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Partecipazione all'Unione montana già costituita)

1. I Comuni di cui al comma 4 dell'articolo 5 possono chiedere di partecipare all'Unione montana già costituita.

2. L'istanza è rivolta al Consiglio dell'Unione montana, il quale si esprime entro sei mesi dal ricevimento della domanda di partecipazione. Decorso tale termine la domanda si considera accolta.

3. La partecipazione diventa effettiva a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è accolta la domanda o sono decorsi i sei mesi di cui al comma 2.

4. Qualora la domanda sia respinta, la Regione può revocare il conferimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 3.

5. L'effettiva partecipazione all'Unione montana è subordinata all'approvazione dello statuto da parte del Consiglio comunale del Comune richiedente.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.